

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N.26**

*Riunione del 23 marzo 2005*

*Sono presenti:*

<i>- Avv. Fabrizio</i>	<i>FILIPPUCCI</i>	<i>PRESIDENTE</i>
<i>- Avv. GianRoberto</i>	<i>CALDARA</i>	<i>COMPONENTE</i>
<i>- Avv. Loredana</i>	<i>DE SIMONE</i>	<i>COMPONENTE</i>

**29.04.05 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
LUDOVICA ORAZI-GIANNINO PIERALISI VOLLEY s.r.l. E PIERALISI  
GENNARO**

***La Commissione Giudicante Nazionale***

- *letti gli atti ed esaminati i documenti;*
- *rilevato che anche in relazione alle dichiarazioni rese oggi dal difensore di Orazi Ludovica, nonchè dalla documentazione in atti, è emerso che l'attività sportiva che si ritiene essere stata da quest'ultima svolta con la Pallavolo Jesi, non rientra in quella sportiva in senso stretto quale per tutte allenamenti prodromici ad incontri sportivi di Campionato;*
- *che tuttavia la presenza di un atleta che si allena in Sodalizio diverso da quello per il quale è tesserato, anche se al solo fine ludico, è potenzialmente idoneo a ingenerare confusione tra i tesserati e tra il pubblico, laddove questo assista agli allenamenti;*
- *ritenuto che la Fipav attraverso lo strumento del tesseramento ha inteso conferire certezza ai rapporti sportivi tra i tesserati, laddove eventuali modificazioni comunque devono passare al vaglio dei medesimi suoi organi per la valutazione della legittimità di quanto gli stessi intendono operare a modifica del tesseramento medesimo;*
- *che nella fattispecie all'esame l'atleta Orazi Ludovica unitamente alla Soc. Pieralisi Volley e Pieralisi Gennaro – suo Presidente – hanno violato il soprarichiamato principio, ex art.19 e 30 RAT quanto alla prima e 19 e 2 RAT quanto ai secondi, dovendosi pur tuttavia escludere ogni profilo di intenzionalità ed interesse, come riconosciuto dalla stessa Pallavolo Corridonia;*

***P.Q.M.***

*infligge all'atleta Orazi Ludovica e al Presidente Pieralisi Gennaro la sanzione dell'ammonizione e conseguentemente l'espresso divieto di riproporre analoga situazione e la multa di € 100,00 al sodalizio Giannino Pieralisi Volley.*

*Manda gli atti alla Procura Federale per la valutazione delle dichiarazioni rese da Vincenzo Tassone, nella qualità di Presidente della Pallavolo Corridonia in data 11 Novembre 2004 e 15 marzo 2005, in quanto apparentemente in contrasto tra loro.*

*Il Presidente  
Avv. Fabrizio Filippucci*

**AFFISSO il 31 marzo 2005**